

Decreto n. 355

IL RETTORE

- VISTO l'art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5297 del 02.11.2012;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 18.01.2013, relativa alla approvazione del Regolamento per la elezione del Rettore,

DECRETA

È emanato, ai sensi dell'art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, il Regolamento per la elezione del Rettore, nella formulazione sottoriportata:

Regolamento per la elezione del Rettore

Art. 1

1. Alle elezioni disciplinate dal presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012.
2. Il Senato Accademico, in vista della scadenza del mandato del Rettore, invita il Decano dei professori di ruolo di I fascia, ad avviare il procedimento di rinnovo.
3. Il Decano, in ogni caso, sei mesi prima della scadenza del mandato, indice nuove elezioni con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 7 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012.

Il bando deve disporre la convocazione del corpo elettorale per una data successiva di non meno di 40 e non più di 60 giorni. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione della carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il 90° e il 120° giorno successivo all'accettazione delle dimissioni o alla cessazione.

Il bando fissa le modalità di svolgimento della propaganda elettorale atte a garantire a tutte le strutture dell'Ateneo efficaci forme di partecipazione e di diffusione dei programmi elettorali.

4. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di ruolo;

b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;

c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente. Il peso del voto individuale è determinato dal numero dei docenti aventi diritto all'elettorato attivo moltiplicato per 0,15 e diviso per il numero degli studenti e dottorandi aventi diritto all'elettorato attivo;

d) al personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente, con le modalità di cui alla lettera c).

5. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, in servizio presso Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

6. Le candidature sono libere e devono essere presentate per iscritto al Direttore Generale, nei termini previsti dal bando, unitamente alle linee programmatiche. Il Direttore Generale provvede a rendere note le candidature mediante pubblicazione su apposita pagina del portale web dell'Università e affissione all'albo dell'Università.

7. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura dei seggi mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore Generale che ne dispone l'immediata pubblicazione su apposita pagina del portale web dell'Università e l'affissione all'albo dell'Università e nei locali del seggio.

8. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è composto, con provvedimento del Decano, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012 e nei termini prescritti dal bando di indizione.

9. Il Presidente del seggio dichiara i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012.

10. Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.

11. Avverso ogni operazione, dalla data di indizione alla dichiarazione dell'eletto, entro 48ore, è ammesso ricorso al Decano, che si pronuncia nelle 48 ore successive; avverso la decisione del Decano nelle successive 48 ore, può proporsi ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia entro tre giorni.

12. Gli atti relativi alla dichiarazione dei risultati delle votazioni sono rimessi al Ministro ai fini del provvedimento di nomina.

Bari, 28.01.2013

F.to IL RETTORE